



Comune di Sezze
Provincia di Latina

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

**SERVIZI DI IGIENE URBANA
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEZZE ANNUALITA' 2023-2027**

Il Responsabile del Settore V
Arch. Antonio Stamegna

Premesso:

- che in data 06.08.2016 è stato firmato, dal Comune di Sezze e dalla Servizi Pubblici Locali, S.P.L. Sezze S.p.A., il contratto per l'affidamento del servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal giorno della stipulazione fino al 05.08.2021;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 25 del 13.05.2021 con la quale è stato formulato atto di indirizzo a questo Settore V per dare corso alle opportune valutazioni, al fine di avere un compiuto quadro di insieme, in relazione alle scelte che dovranno essere assunte dall'Ente in merito al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento alla possibilità di procedere alla loro conferma ovvero di seguire altre opzioni, facendo ricorso al libero mercato e della convenienza economica, mediante il ricorso ad un contratto di affidamento;
- che il contratto di affidamento del servizio di igiene urbana alla Società *in house* S.P.L. Sezze S.p.A. è scaduto il 05.08.2021, per cui occorre assumere le necessarie e conseguenti decisioni per il prosieguo del servizio secondo modalità che tengano conto anche delle esigenze di rinnovamento e contenimento dei costi;
- che con Determinazione del Settore Servizi di Lavori Pubblici n. 382 del 03.08.2021, che qui si intende integralmente richiamata è stato prorogato fino al 31.12.2021 il contratto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, tra il Comune di Sezze e la Soc. S.P.L. Sezze S.p.A.;
- con Determinazione del Settore Servizi di Lavori Pubblici n. 798 del 30.12.2021 veniva prorogato, in continuità, per n. 6 mesi "*Servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*" alla Soc. S.P.L. Sezze S.p.A., giusto Contratto sottoscritto in data 06.08.2016, per la gestione del Servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, con decorrenza a far data dal 01.01.2022 e fino al 30.06.2022;
- con Determinazione del Settore Servizi di Lavori Pubblici n. 317 del 30.12.2022 veniva prorogato, in continuità, per n. 6 mesi "*Servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*" alla Soc. S.P.L. Sezze S.p.A., giusto Contratto sottoscritto in data 06.08.2016, per la gestione del Servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, con decorrenza a far data dal 01.07.2022 e fino al 31.12.2022;
- in ossequio alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 25 del 13.05.2021 si è provveduto ad affidare la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei servizi di igiene urbana nel territorio Comunale, con relativo individuazione dei costi da sostenere, all'ing. Alessandro Angelini, giusta Determinazione n. 332 del 14.07.2021, al fine di procedere all'individuazione del soggetto gestore del servizio;
- con prot. n. 31176/2021, l'ing. Alessandro Angelini, ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica composto dai seguenti allegati:
 - *RELAZIONE TECNICA GENERALE ED ILLUSTRATIVA;*
 - *COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;*
 - *QUADRO ECONOMICO;*

- con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 30.12.2021, è stato approvato il progetto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'indirizzo al Responsabile del Settore V di procedere con gli adempimenti necessari per la verifica dell'affidamento in house dei servizi di igiene urbana, redigendo la relazione ex art.34 commi 20 e successivi, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, a seguito dell'ottenimento della proposta della S.P.L. Sezze S.p.A. in coerenza con i documenti progettuali approvati.

Preso atto:

- che con nota prot. 654 del 11.01.2022, è stato trasmesso alla S.P.L. Sezze S.p.A. la documentazione tecnica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 30.12.2021, con invito a voler formulare una proposta di piano industriale operativo, con la relativa analisi dei costi dei servizi esplicitati negli elaborati allegati, in conformità alle prescrizioni minime riportate nella relazione tecnica generale, compito metrico estimativo e quadro economico, in coerenza con i documenti progettuali oggetto di approvazione con la suddetta deliberazione;
- con prot. n. 11729 del 26.04.2022, Soc. S.P.L. Sezze S.p.A. ha provveduto alla trasmissione della *"bozza del Progetto tecnico"* inerente l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Sezze;
- con nota prot. 12224 del 29.04.2022, a fronte delle carenze rilevate nell'ambito degli intrapresi adempimenti istruttori, veniva richiesta alla Soc. S.P.L. Sezze S.p.A. la trasmissione della documentazione in conformità alle richieste di cui alla nota prot. 654 del 11.01.2022;
- con nota in atti dell'Ente al prot. n. 14358 del 23.05.2022 e successivo prot. n. 15159 del 30.05.2022 la Soc. S.P.L. Sezze S.p.A. riscontrava alle predette note con la trasmissione della *"bozza del Piano Industriale RSU"* e della *"documentazione quale rielaborazione definitiva dei documenti precedentemente trasmessi"* specificando inoltre che il piano operativo dei servizi che è in fase di predisposizione sarà successivamente trasmesso;
- con nota acquisita in atti dell'Ente al prot. n. 17389 del 23.06.2022 la Soc. SPL Sezze S.p.A. ha trasmesso il *"Piano Industriale RSU definitivo"*;
- con successiva nota, in esito all'istruttoria del piano industriale della Soc. SPL Sezze S.p.A., il responsabile del Settore V, giusto prot. 21804 del 10.08.2022, ha provveduto a richiedere delle integrazioni, al fine di valutare la sostenibilità dell'offerta proposta per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana;
- con successiva nota, acquisita in atti dell'Ente al prot. 30636 del 17.12.2022, la Soc. SPL Sezze S.p.A inoltrava le integrazioni richieste per la conclusione del procedimento di verifica del piano industriale proposto.

Preso atto di tutta la documentazione prodotta, viene redatta la sottoestesa relazione ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale dispone quanto segue:

- ✓ *"20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione,*

pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

- ✓ "21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013."

La presente relazione viene, pertanto, redatta allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dalle sopra indicate normative.

I servizi pubblici considerati a tale scopo sono quelli qualificati come tali dalla normativa e/o dalla giurisprudenza.

In materia di pubblici servizi, il ruolo degli Enti locali rimane centrale, dato che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione.

Gli Enti affidanti devono scegliere le modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

I servizi pubblici locali a rilevanza economica, allo stato attuale, risultano regolati, oltre che dalla sentenza della Corte Costituzionale, n. 199 del 20/07/2012 – la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, per violazione dell'articolo 75 della Costituzione – dalla disciplina di settore non toccata da tale sentenza (in particolare, dall'articolo 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall'articolo 34, commi 20 e successivi, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), dalla normativa e dai principi generali dell'ordinamento europeo, nonché dai principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia e da quella nazionale.

Secondo la normativa comunitaria, gli Enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- a) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- b) società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato;
- c) gestione cosiddetta "in house" purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Alla luce del succitato dall'articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e della normativa comunitaria (articoli 106 e 107 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE), in merito alla presenza di eventuali compensazioni economiche (aiuti di Stati), ai fini del presente atto, ossia con riferimento al servizio pubblico di gestione dei servizi di igiene urbana, non si evidenziano erogazioni riconducibili ad aiuti di Stato.

La presente Relazione è pertanto finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dalla predetta norma con riferimento all'affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi di igiene urbana del Comune di Sezze. In particolare, con la Relazione si intende:

- individuare la forma di affidamento prescelta del servizio pubblico locale di gestione integrata dei Servizi di igiene urbana del Comune di Sezze, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, della parità tra gli operatori, dell'economicità della gestione;
- dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti dell'affidatario previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- indicare le compensazioni economiche ove previste;
- indicare le modalità e le tempistiche di attuazione delle incombenze derivanti dalla scelta della modalità di affidamento proposta.

Al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, la presente relazione viene pubblicata per la durata di 30 giorni sul sito istituzionale del Comune di Sezze

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>Servizi di igiene urbana - Annualità 2022-2027</i>
Ente affidante	Comune di Sezze (LT)
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Corrispettivo	€ 15.460.073,65 oltre IVA
Durata del contratto	cinque anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Sì, rinnovo al precedente affidatario
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Sezze

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Antonio Stamegna
Ente di riferimento	Comune di Sezze
Area/servizio	Settore V – Servizi al Territorio
Telefono	0773/804584
Email	a.stamegna@comune.sezze.lt.it
Data di redazione	19 dicembre 2022

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Riferimenti normativi relativi all'affidamento dei Servizi di Igiene Urbana:

Disciplina europea

- DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 e DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Disciplina nazionale trasversale e di settore

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
- Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 pubblicato in GU n.117 del 22-05-2017 sulla Tariffa Puntuale: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/22/17A03338/sg>

Disciplina regionale di settore

- legge regionale n°14 del 25 luglio 2022 *“Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”*.
- D.C.R. 5 agosto 2020 n.4, *“Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio”*
- L.R. 10 Agosto 2016, n. 12 *“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, Capo III – “Disposizioni in materia di ambiente”, Art. 12 (“Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 Disciplina regionale della gestione dei rifiuti e successive modifiche): inserimento dell’ “Art. 21 bis (Tariffazione puntuale)”*

La disciplina dei servizi pubblici locali (S.P.L.) a rilevanza economica è stata oggetto nell’ultimo decennio di numerosi interventi riformatori che hanno prodotto un quadro normativo e giurisprudenziale alquanto complesso e frammentato.

L’originaria disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, dettata dall’articolo 113 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ha infatti subito, anche sulla spinta delle statuizioni della Corte di Giustizia europea, molteplici processi di riforma incentrati sull’introduzione del principio di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e sull’apertura dei mercati di riferimento.

Per effetto del citato articolo 113, comma 5, tali servizi possono essere affidati e gestiti tramite:

- a) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;

b) società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato;

c) gestione cosiddetta “*in house*” purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e vi sia l’assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Nell’ordinamento interno la riforma è stata avviata con l’articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 113/2008 e con il relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 168/2010), con l’intento di limitare, anche oltre i principi comunitari, l’ambito di operatività dell’affidamento in house restringendo ad ipotesi assolutamente marginali ed eccezionali.

Dall’abrogazione del citato articolo 23 bis disposta con D.P.R. n. 113/2011, a seguito dell’esito referendario del 12/13 giugno 2011, è derivata l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2011.

Il D.L. n. 138/2011 ha sostanzialmente reintrodotto, con l’articolo 4, i medesimi principi contenuti nell’articolo 23 bis e nel relativo regolamento di attuazione generalizzando il principio di liberalizzazione ed introducendo in capo agli enti locali una serie di obblighi procedurali finalizzati alla verifica della possibilità di ricorso al mercato.

L’abrogazione per illegittimità costituzionale (violazione dell’articolo 75 della Costituzione) del citato articolo 4 disposto dalla Consulta con sentenza n. 199/2012 ha di nuovo prodotto, in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, l’estensione all’ordinamento italiano dei principi di derivazione comunitaria.

Per effetto delle statuizioni della Corte costituzionale non trovano applicazione nell’attuale ordinamento e con riferimento alla disciplina generale le disposizioni di cui all’articolo 113 del D. Lgs. n. 267/2000, commi 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 14, 15 bis, ter e quater, in riferimento alla normativa di settore, le disposizioni di cui all’articolo 150 e 152 del D. Lgs. n. 152/2006.

Oltre allo scenario normativo c.d. “di risulta” è necessario tenere in considerazione successivi interventi normativi che hanno incidenza sulla normativa in esame e, in primo luogo, delle disposizioni contenute nel D.L. n. 95/2012 (c.d. “*spending review*”), convertito nella legge n. 135/2012.

Per ovviare ad ulteriori censure da parte della Consulta è intervenuto nuovamente il legislatore che con il D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012 elimina, all’articolo 34, le restrizioni imposte dal citato D.L. n. 95/2012.

Il comma 20 stabilisce che gli affidamenti dei servizi sono effettuati sulla base di apposita relazione, **pubblicata sul sito internet dell’ente affidante**, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per tale forma di affidamento e che definisce i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e servizio universale, indicano le compensazioni economiche se previste.

Quindi l’articolo 34, comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, obbliga l’ente affidante alla redazione di una specifica relazione, con previsione di adeguata pubblicità e dei contenuti minimi. La violazione di questo obbligo e dei contenuti prescritti si riverbera nella patologia dell’affidamento: ossia nell’illegittimità del

provvedimento amministrativo, che, ove annullato, da luogo, a cascata, all'inefficacia del contratto successivamente stipulato.

Un ulteriore obbligo in capo agli enti locali è posto – senza sanzione – dall'articolo 13, comma 25 bis, del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 9/2014, che ha disposto l'invio delle relazioni di cui all'articolo 34, comma 20 e 21, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

Secondo quanto sancito dal comma 2 dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

In generale, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge vigenti nazionali e regionali, il Piano di Gestione Rifiuti della Regione LAZIO, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale, le norme del Codice Civile ed ogni altra norma o disposizione in materia.

Il nuovo servizio di Sezze sarà imperniato sulla precondizione della tariffa puntuale

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'affidamento sono i servizi di gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi dei principi e della legislazione europea ed italiana, del Piano di Azione per la sostenibilità dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 e del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio. Rientrano nell'affidamento il complesso delle seguenti elencate prestazioni e forniture che il Comune di Sezze intende affidare alla S.P.L. Sezze S.p.A.:

Servizio di raccolta e trasporto del secco residuo dei rifiuti urbani presso impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta differenziata degli scarti di mense e cucine dei rifiuti urbani e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta differenziata di carta e cartone (congiunta) dei rifiuti urbani e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta differenziata dei contenitori in vetro dei rifiuti urbani e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta differenziata delle lattine dei rifiuti urbani e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta differenziata congiunta degli imballaggi in plastica dei rifiuti urbani e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta differenziata selettiva degli imballaggi in cartone dei rifiuti urbani e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta differenziata dei cestini gettacarte e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento e gestione fototrappole

Servizio raccolta dei pannolini e pannoloni e trasporto presso impianto autorizzato al trattamento

Servizio di raccolta a chiamata degli ingombranti, RAEE e degli sfalci e potature con trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

Organizzazione delle giornate ecologiche e trasporto dei rifiuti raccolti presso idoneo impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta differenziata delle pile esauste, farmaci scaduti e rifiuti etichettati "T" e/o "F" e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dal cimitero e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta degli oli vegetali e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta degli abiti usati e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti proveniente dai mercati settimanali, fiere e manifestazioni e trasporto presso impianto autorizzato al recupero

Gestione del centro comunale di raccolta

Attività di sopralluoghi, distribuzione forniture con TAG e rimozione contenitori

Servizio di Spazzamento stradale, lavaggio strade e svuotamento cestini porta-rifiuti ed altri servizi accessori.

Servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e delle aree per i mercati settimanali, le fiere occasionali e le manifestazioni.

Servizio di pulizia e spurgo delle caditoie

Servizio di raccolta e trasporto delle siringhe in impianto di trattamento.

Il servizio in oggetto deve essere svolto mediante l'ausilio del personale, delle attrezzature e delle infrastrutture, nonché della capacità tecnico-organizzativa necessaria per l'attuazione nei modi e tempi previsti dal piano industriale proposto.

Per la descrizione di dettaglio dei servizi si rimanda ai documenti allegati.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

La gestione dei servizi di igiene urbana sarà disciplinata da specifici obblighi di servizio definiti unilateralmente dal Comune di Sezze. Rimane onere del Comune di Sezze il reperimento degli impianti per il recupero degli scarti di mense e cucine (CER 20 01 08) e dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01).

I costi dei servizi di igiene urbana saranno sostenuti dal Comune di Sezze, attraverso il tributo della TARI.

In via generale, gli obblighi di servizio imposti al gestore dei servizi di igiene urbana corrispondono a quelli tipicamente previsti per l'affidamento di servizi pubblici, quali:

- a) uguaglianza: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione.
- b) imparzialità: la società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d) partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione, in coerenza con il sistema di comunicazione del Comune di Sezze;
- e) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
- f) efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Per garantire lo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, l'impresa deve possedere i seguenti requisiti.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, quale l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali almeno nella categoria 1, classe D, al fine di garantire la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Sezze

conformità dell'iscrizione alla categoria 1 dell'Albo dei Gestori Ambientali ai contenuti della Deliberazione 20 luglio 2009, per lo svolgimento delle attività di gestione dei centri comunali di raccolta.

svolgimento negli ultimi tre anni di servizi di igiene urbana in un Comune analogo per dimensione a Sezze

disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio affidato

Avendo la S.P.L. Sezze S.p.A. i requisiti sopra citati, il Comune di Sezze ritiene corretta l'opportunità di rinnovare l'affidamento all'attuale gestore S.P.L. Sezze S.p.A., secondo il modello in-house providing, in quanto tale forma di affidamento garantisce al meglio la facoltà in capo all'Ente affidante di salvaguardare i diritti degli utenti e la tutela dell'ambiente.

La Sezze SPL è una società controllata al 100 % dal Comune di Sezze. La società dispone dei requisiti per l'affidamento diretto secondo il modello in house providing, come richiesti dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria per essere in tal modo qualificata.

La Sezze SPL, inoltre, ha nelle proprie esperienze la gestione pluriennale dello svolgimento dei servizi di igiene urbana.

I requisiti del modello in house providing sono rinvenibili, in primo luogo nella disciplina del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici (CdA) agli artt. 5 e 192, e nel D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).

Si rappresenta che in base alla giurisprudenza comunitaria (sentenza Teckal) e la normativa interna (art.5 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e D.Lgs 175/2016) l'affidamento diretto in house è ammesso in presenza dei seguenti requisiti in capo alla Sezze SPL:

- a) la totale partecipazione pubblica e il divieto di cedere le azioni a favore di terzi soggetti non pubblici (vedasi art. 7 dello Statuto della S.P.L. Sezze S.p.A. che pone il diritto di cessione delle quote al Comune secondo le disposizioni di legge, senza permettere tale facoltà alla società stessa)
- b) l'esercizio del controllo analogo sulla società da parte dell'ente affidante l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo sulla politica aziendale (vedasi art. 3-bis dello Statuto della S.P.L. Sezze S.p.A.);

c) l'obbligo di esercitare l'attività societaria in maniera prevalente a favore dei soci (vedasi art.3 dello Statuto della S.P.L. Sezze S.p.A.).

d) almeno l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Sezze. La produzione di ulteriore fatturato, rispetto al suddetto limite sopra citato, deve essere consentito solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house (vedasi 3 dello Statuto).

A tale riguardo si precisa che lo statuto sociale della S.P.L. Sezze S.p.A. riporta tutte clausole richieste dalla normativa nazionale e la giurisprudenza comunitaria per rivestire le caratteristiche di un organismo in house.

La scelta dell'affidamento dei servizi di igiene urbana alla propria partecipata è determinata dalle seguenti motivazioni: garantire lo stato occupazionale attuale; non disperdere il patrimonio professionale costruito da anni di gestione di servizi pubblici; efficienza ed economicità del servizio a carico dei contribuenti, determinato che la S.P.L. Sezze S.p.A. non pone come obiettivo aziendale la massimizzazione del profitto.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA - SOCIALE DELLA SCELTA

Per compensare la S.P.L. Sezze S.p.A. per i servizi affidati, il Comune di Sezze prevede ogni anno di contratto i costi nel piano economico finanziario ai fini TARI.

Importante è dimostrare che il corrispettivo erogato dal Comune di Sezze, per le prestazioni richieste nel contratto di servizi, non sia configurato come un aiuto economico all'impresa, ma come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate, non determinando un contrasto con gli Articoli 106, 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Per affrontare tale tema è stata studiata la sentenza Altmark Trans GmbH del 24 luglio 2003 della Corte Europea, la quale pone come obbligo il rispetto delle seguenti quattro condizioni:

1^a condizione sentenza Altmark: *"l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro"*

Gli obblighi di servizio pubblico imposti all'affidatario sono chiaramente definiti nella presente relazione e nei documenti allegati a cui si rimanda. Tali obblighi saranno ripresi nel contratto di servizio che disciplinerà l'affidamento. Si ricorda che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (comma 2 dell'art.177 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii)

2^a condizione sentenza Altmark: *"I parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti."*

La determinazione del corrispettivo, per compensare i servizi richiesti, è stato determinato attraverso una proposta economica della S.P.L. Sezze S.p.A., quantificata sulla base di una progettazione preliminare dell'Ente che si allega alla presente relazione. In via generale la

determinazione del corrispettivo a compensazione degli obblighi di servizio pubblico è funzionale alla copertura dei costi di gestione del servizio.

Il corrispettivo per i servizi erogati viene strutturato nel capitolato su due livelli:

- una compensazione fissa, che permetta la copertura dei costi stimati per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, tenuto conto degli standard di qualità e degli obblighi di servizio pubblico imposti;
- una seconda compensazione “a misura” per il reintegro dei costi a tonnellata che la S.P.L. Sezze S.p.A. deve sostenere per il recupero delle frazioni merceologiche differenziate, al netto degli scarti di mense e cucine (CER 20 01 08) e dei rifiuti non differenziati (CER 20 03 01) che rimangono di competenza del Comune di Sezze.

Nel contratto di servizi viene riconosciuto un meccanismo di rivalutazione del corrispettivo contrattuale, in funzione dell'andamento del costo del lavoro, dell'indice ISTA FOI, dell'andamento dei costi di recupero delle frazioni merceologiche, dell'andamento dei ricavi CONAI in base alla qualità dei materiali e i ricavi garantiti dal circuito ANCI-CONAI.

Pertanto, si può affermare che il meccanismo di remunerazione è determinato sin dall'avvio del contratto.

3° condizione Sentenza Altmark: *“La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole”*

Nel piano industriale proposto S.P.L. Sezze S.p.A. sono stati declinati i costi diretti (personale, servizi, godimento beni di terzi, altri oneri, ammortamenti e accantonamenti) e i costi indiretti della struttura, le quali ammontano a circa il 5,5 % in linea con una percentuale coerente per la gestione del contratto affidato.

Si è poi determinato il margine ragionevole di utile, calcolato tenendo conto:

- della natura della S.P.L. Sezze S.p.A. quale società a capitale interamente pubblico, che persegue obiettivi di equilibrio di bilancio ma non di massimizzazione del profitto;
- l'impegno contrattuale delle parti a garantire nel tempo l'equilibrio economico dei servizi affidati.

Alla luce di queste considerazioni il margine ragionevole di utile è stato determinato in misura pari allo 0,1 % dei costi complessivi del servizio.

In base al punto 61 della Comunicazione SIEG (2012/C 8/02), per margine di utile ragionevole si intende *“il tasso di remunerazione del capitale che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio”*. Il livello di rischio dei servizi di igiene urbana non è alto, in quanto il contratto prevede l'adeguamento del corrispettivo contrattuale in funzione dell'andamento dei costi.

Il tasso va determinato, ove possibile, facendo riferimento al tasso di rendimento del capitale realizzato con tipi simili di contratti di servizio pubblico in condizioni di concorrenza (ad esempio contratti attribuiti nell'ambito di una procedura di appalto). Nei settori in cui non esiste un'impresa comparabile all'impresa incaricata del servizio di interesse economico generale, si può fare riferimento a imprese analoghe situate in altri Stati membri o, se necessario, a imprese di altri settori a condizione che si tenga conto delle peculiarità di ciascun settore.

Per stabilire cosa costituisca un margine di utile ragionevole, gli Stati membri possono introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza produttiva. Gli incrementi di efficienza non possono essere ottenuti a scapito della qualità del servizio prestato

Nella proposta è stato evidenziato un minimo utile di impresa tale da far garantire l'equilibrio finanziario e l'attuazione dei servizi affidati.

Viene comunque previsto nel contratto di servizio l'impegno contrattuale delle parti a garantire nel tempo l'equilibrio economico dei servizi affidati, valutando previamente, in caso di sopravvenute condizioni di squilibrio economico, una rideterminazione del corrispettivo e/o degli obblighi di servizio in capo al gestore.

4° condizione della Sentenza Altmark: *“Quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare”*

L'ultima condizione della sentenza Altmark per la determinazione del livello della compensazione per l'affidamento di oneri di servizio pubblico, è specificatamente dedicata al caso di affidamenti in house, in quanto, nell'ambito degli stessi, la determinazione del valore della compensazione non è sottoposta alla “prova” della competizione per il mercato e per l'aggiudicazione del monopolio sul servizio in oggetto.

In questo caso, infatti, oggetto di valutazione non è la metodologia di calcolo della compensazione o la modalità di affidamento degli obblighi di servizio pubblico, come nel caso delle tre precedenti condizioni, quanto piuttosto la modalità di determinazione del valore finale della compensazione, nel caso in cui lo stesso non venga determinato dalla competizione degli operatori economici.

In questo caso è necessario che l'ente pubblico affidante effettui un'operazione comparativa finalizzata a “simulare” una competizione per il mercato, mettendo a confronto il livello dei costi (storici o dichiarati) della società affidataria del servizio con dati desumibili dal mercato di riferimento atti a determinare il valore delle diverse voci di costo (o del costo complessivo del servizio).

L'attività comparativa prevista dalla Commissione europea e dal giudice comunitario è effettuabile attraverso gli strumenti messi a disposizione dal mercato, dagli studi di settore o da ulteriori analisi indipendenti. Per i servizi di igiene urbana l'ISPRA pubblica ogni anno il “rapporto dei rifiuti urbani”. Tale documento è frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed

elaborazione di dati da parte del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare dell'ISPRA, in attuazione di uno specifico compito istituzionale previsto dall'art. 189 del D.lgs. n.152/2006. Quindi, al fine di soddisfare la quarta condizione della sentenza Altmark, il Comune di Sezze ha svolto un'analisi dei contenuti nel rapporto dei rifiuti urbani 2021 pubblicato dall'ISPRA, al fine di comparare i costi del servizio affidato rispetto a quello di Comuni di analoga dimensione, tenendo presente che il Comune di Sezze ha una frazione (Sezze Scalo) totalmente separata dalla parte alta del Comune di Sezze.

Quindi, riguardo al concetto della sostenibilità del costo del servizio, è bene evidenziare che il sistema complessivo di gestione dei rifiuti urbani progettato e dimensionato dalla S.P.L. Sezze S.p.A. determina a regime un costo pro-capite medio annuo di circa € 130 euro al netto dell'iva, considerando che i ricavi CONAI non sono stati detratti da tale costo e che sono stati inseriti parte dei costi di recupero delle frazioni differenziate per un importo anno di circa 4 euro ad abitante. Quindi, il confronto con i dati dell'ISPRA deve essere svolto per i servizi di gestione rifiuti, al netto dei costi comuni dell'ente e dei costi degli impianti, che nella maggior parte rimangono a carico del Comune. Quindi, verrà confrontato il costo pro capite di 126 euro oltre IVA, pari a circa 140 euro compresa iva. Si deve considerare che i ricavi CONAI considerando che i ricavi CONAI non sono stati detratti dalla quantificazione del corrispettivo contrattuale. Inoltre, è bene evidenziare che il piano finanziario della S.P.L. Sezze S.p.A. è stato redatto a novembre 2022. Invece il rapporto dei rifiuti Urbani dell'ISPRA si basa sui costi anno 2020. Quindi si deve considerare che i costi della S.P.L. Sezze S.p.A. tengono conto dei seguenti aumenti: un aumento del costo del lavoro pari all'1,81 %; un aumento del costo dei materiali consistente, anche del 20 %; un aumento del costo del gasolio di circa il 40 % (dati <https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-annuali-carburanti?pid=2>). Basta pensare che l'indice ISTAT FOI ottobre 2020 ammonta a 102; invece, l'indice ISTAT FOI ottobre 2022 ammonta a 117,2.

Nel capitolo 5 del Rapporto Rifiuti Urbani 2021 dell'ISPRA vengono valutati i costi di gestione del servizio di igiene urbana, partendo dai dati dichiarati dai Comuni in sede di MUD anno 2020.

A livello nazionale, l'analisi dei dati mostra, nell'anno 2020, un costo medio annuo pro capite - CTOT - pari a 185,6 euro/abitante. Le voci di costo aventi natura variabile che maggiormente incidono sul costo totale sono: raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRD) 48 euro/abitante; trattamento e smaltimento (CTS), 24,9 euro/abitante; raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT), 22,6 euro/abitante; trattamento e recupero (CTR), 19,3 euro/abitante. Le voci aventi natura fissa, che incidono maggiormente, sono: costi comuni (CC), 28 euro/abitante, costo di spazzamento e lavaggio (CSL), 23,5 euro/abitante, infine, costi d'uso del capitale (CK), 16,7 euro/abitante.

Quindi, detraendo dal costo totale i costi CTS, CTR emerge un costo medio procapite nazionale di € 141,40.

Nello specifico nel paragrafo 5.3.3 del rapporto ISPRA vengono analizzati i costi e la relativa copertura per classi dimensionali di popolazione residente. La tabella 5.8 del rapporto per un confronto dei costi totali con comuni analoghi della Regione Lazio.

Tabella 5.8 - Medie regionali del costo totale di gestione del servizio di igiene urbana pro capite e per kg, per classe di popolazione residente sopra i 15.000 abitanti, anno 2020

Regione	Comuni 15.001 - 50000 abitanti				Comuni ≥ 50.001 abitanti			
	n. Comuni	Popolazione 2020	Costo totale/ ab	Costo totale/ kg	n. Comuni	Popolazione 2020	Costo totale/ ab	Costo totale/ kg
Piemonte	4	143.980	191,8	36,1	839	3.503.969	192,8	39,6
Valle d'Aosta	45	98.634	137,6	23,3	-	-	-	-
Lombardia	97	2.275.960	130,5	28,0	55	2.631.409	188,1	41,2
Trentino A. A.	93	275.664	164,0	33,8	48	397.299	156,9	33,3
Veneto	48	790.540	155,0	30,8	258	2.809.400	168,7	34,9
Friuli V. G.	35	182.666	142,7	30,0	3	351.077	175,4	34,3
Liguria	5	133.902	253,6	47,5	4	761.700	271,4	53,7
Emilia Romagna	37	846.790	194,4	28,8	23	2.004.303	199,6	33,0
Toscana	52	1.012.791	224,5	38,4	12	1.256.207	254,7	41,9
Umbria	10	228.753	204,6	40,2	24	427.019	229,0	43,5
Marche	10	280.571	186,3	36,4	59	575.781	151,9	29,6
Lazio	34	888.594	199,1	42,6	9	3.380.032	246,5	46,3
Abruzzo	36	288.844	175,6	37,3	16	375.172	198,3	37,7
Molise	12	138.348	149,4	34,1	-	-	-	-
Campania	51	1.388.795	190,3	41,6	15	1.887.443	240,0	49,4
Puglia	40	1.036.407	180,1	40,5	8	910.978	208,7	40,2
Basilicata	15	90.435	147,0	37,8	2	126.283	227,1	57,9
Calabria	9	196.089	205,2	49,4	4	366.478	246,5	63,3
Sicilia	50	1.030.063	174,3	44,1	25	1.555.159	210,0	40,5
Sardegna	73	438.459	170,0	38,7	4	401.899	246,0	50,8
TOTALE	756	11.766.285	175,4	36,0	1.408	23.721.608	209,7	41,1

Nello studio di fattibilità tecnico economica i costi pro capite per il recupero delle frazioni merceologiche ammontano a circa € 37,00 iva inclusa = [€ 84.592,00 (costi recupero frazioni merceologiche a carico della S.P.L. Sezze S.p.A.) + € 747.165,07 (costi recupero delle frazioni merceologiche a carico del Comune di Sezze)] x 1,1(iva 10 %) = € 914932,7 / 24711 abitanti residenti.

Nel piano economico finanziario anno 2022 approvato dal Comune di Sezze con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022, riporta come costi comuni a carico del Comune i seguenti importi CARC = € 13.838,00 e ACC = € 518.815,00. Il tutto con un'incidenza di € 21,50 procapite.

Pertanto, il dato da confrontare con i circa 140 euro procapite proposto dalla S.P.L. Sezze S.p.A. ammonta a quanto segue: € 199,1 - € 37,00 - 21,50 = 140,60. Si deve considerare che tale costo, a differenza del costo proposto dalla S.P.L. Sezze S.p.A., probabilmente tiene conto della riduzione dei costi variabili determinato dai ricavi CONAI.

Inoltre, si ribadisce che i costi della S.P.L. Sezze S.p.A. tengono conto dei seguenti aumenti: un aumento del costo del lavoro pari all'1,81 %; un aumento del costo dei materiali consistente, anche del 20 %; un aumento del costo del gasolio di circa il 40 % (dati <https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-annuali-carburanti?pid=2>).

Alla luce delle considerazioni espresse, ed in particolare alla luce del fatto che i costi stimati per il servizio e inseriti nell'ambito del contratto di servizio risultano inferiori con il dato medio dei

gestori presi in esame nell'analisi comparativa, si ritiene di poter affermare che la quarta condizione della sentenza Altmark sia rispettata nel caso di specie.

Riguardo ai benefici della collettività degli utenti occorre precisare che, a differenza delle aziende private, le società partecipate presentano i seguenti vantaggi:

- a) la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali che assicurino le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;
- b) l'assenza di scopi di lucro, che non opera con lo scopo di distribuire i profitti tra i soci, ma con l'obiettivo primario di prestare un servizio alla collettività al miglior rapporto qualità/prezzo, pur nel mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario, garantendo quindi che gli utili derivanti dalla gestione del servizio siano totalmente destinati alla copertura dei costi del servizio, e che ogni margine disponibile sia reinvestito nel miglioramento della qualità del servizio;
- c) i maggiori e più rapidi margini di intervento disponibili per l'ente affidante nei confronti di un gestore in house, rispetto ad un operatore privato, qualora emergessero criticità nella gestione del servizio, sia sotto il profilo economico, sia sotto altri profili, tra cui quello primario della tutela dei minori;
- d) la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attuare, attraverso le forme di esercizio del controllo analogo, un pregnante monitoraggio sulla gestione complessiva della società in house, che rende più efficace anche l'attività di controllo del servizio e del relativo contratto di gestione, riducendo l'asimmetria informativa dovuta alla lontananza dell'ente pubblico affidante dall'attività operativa esercitata dall'impresa affidataria privata;

Inoltre, con il mantenimento della S.P.L. Sezze S.p.A. non verrebbe perso quel know-how costruito nel tempo del personale attualmente addetto ai servizi di igiene urbana.

Allegati:

- Piano Industriale Operativo Servizio di Igiene Urbana sul Territorio del Comune di Sezze
- Tabella del Piano Operativo - Allegato A;
- Tabella del Calendario delle attività di raccolta - Allegato B;
- Piano Operativo per 5 annualità - Allegato C;
- Quadro Finanziario Pluriennale (Elementi di tutela) - Anno 2024 - Allegato D;
- Cronoprogramma - Allegato E.

Sezze, li 19 dicembre 2022



Il Responsabile del Settore V
- Arch. Antonio Stamegna -